



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 13 del 18/03/2026

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA A. FERRARI NELLA FRAZIONE DI MASCARINO/VENEZZANO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ILIAD DI TELECOMUNICAZIONE VOCE-DATI DA ESEGUIRSI NELLA GIORNATA DEL 20 MARZO 2026.

Emessa da: AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

A firma di: PESARE MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE - VIA FARISELLI 4 - 040016 SAN GIORGIO DI PIANO
ALBO PRETORIO COMUNALE -
2 EMME SERVICE S.R.L. - VIA MONTEFANO 4/A - 40054 BUDRIO

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA A. FERRARI NELLA FRAZIONE DI MASCARINO/VENEZZANO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ILIAD DI TELECOMUNICAZIONE VOCE-DATI DA ESEGUIRSI NELLA GIORNATA DEL 20 MARZO 2026.

IL RESPONSABILE DI AREA

Viste le comunicazioni registrate al protocollo generale in data 18/03/2026 ai n.ri 2526-2527 al fine di eseguire lavori di ripristino dell'impianto ILIAD di telecomunicazione voce-dati sito in Via A. Ferrari nella frazione di Mascarino/Venezzano dalle ore 8:30 alle ore 12:30 del giorno 20/03/2026;

Considerato che per la realizzazione dei suindicati lavori è necessario disporre il restringimento della carreggiata nel tratto di via A. Ferrari interessato dall'intervento, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza degli stessi;

Ai sensi degli artt. 5, 7, 37 del D. Lgs. n. 285 del 1992 e s.m.i. e relativo Regolamento di Esecuzione e Norme di Attuazione del D.P.R. n° 495/1992 e s.m.i., appare opportuno modificare la circolazione stradale nel tratto stradale interessato dai lavori al fine di assicurare il permanere delle condizioni di sicurezza per i fruitori della strada e per i gli operai presenti nel suddetto cantiere;

Visti:

- gli artt. 50, 107 e 109 del vigente T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000);
- il Decreto Sindacale n. 8/2025 di attribuzione delle funzioni di Responsabile di cui all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Gestione del Territorio al sottoscritto;

ORDINA

il rispetto temporaneo dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale dalle ore 8:00 alle ore 13:00 del giorno 20/03/2026 nelle seguenti strade:

VIA A. FERRARI (IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA BRANCHINI)

Circolazione stradale

- Restringimento della carreggiata per una lunghezza pari a quella del cantiere;
- Limite di velocità 30 km/h;

come da planimetria predisposta e conservata in atti;

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarli e farli rispettare;

DISPONE

- a) che la necessaria segnaletica stradale venga collocata dal soggetto richiedente l'occupazione, che avrà l'obbligo di rimuoverla al termine della stessa;
- b) che in caso di necessità durante le lavorazioni previste la ditta provveda con proprio personale a gestire il doppio senso di circolazione in via A. Ferrari con un senso unico alternato;
- c) che sia data preventivamente comunicazione (48 ore dall'inizio dell'occupazione) del presente provvedimento ai residenti ed esercenti delle vie interessate dall'Ordinanza mediante apposizione di cartelli e/o manifesti informativi;
- d) di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

- e) che in base a quanto stabilito dall'art. 38 comma 3° ed in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 5 e 7 del vigente Codice della Strada, il Corpo di Polizia Locale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla presente Ordinanza;

AVVERTE CHE

1. l'ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopraccitati segnali stradali che il soggetto intestatario della comunicazione provvederà ad apporre affinché quanto sopra disposto sia portato a conoscenza degli utenti della strada;
2. avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è ammesso:
 - i. ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010;
 - ii. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - iii. ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.;
3. tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
4. i trasgressori saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del 30/04/92 n° 285 e ss. mm. e ii.;

SOSPENDE

temporaneamente tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate strade siano in contrasto con la presente ordinanza.